REGOLAMENTO (CEE) N. 2788/78 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 1978

che modifica il regolamento (CEE) n. 2695/77 che determina le condizioni per l'ammissione dei prodotti destinati a talune categorie di aerodine o di navi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 280/77 (2), in particolare gli articoli 3 e 4,

visto il regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario, in particolare l'articolo 57, paragrafo 1, lettere b) e c) (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 2695/77 della Commissione (4) determina le condizioni per l'ammissione dei prodotti destinati a talune categorie di aerodine o di navi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione; che, tuttavia, il secondo paragrafo dell'articolo 1 del precitato regolamento prevede che, fino al 31 dicembre 1978, le disposizioni in esso contenute non si applicano « ai materiali spediti per via aerea da uno Stato membro all'altro, ai fini della manutenzione e della riparazione di aerodine, nell'ambito di accordi di scambi concernenti tali materiali ovvero per necessità proprie, da compagnie aeree che effettuano trasporti internazionali »;

considerando tuttavia che l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 1979, delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2695/77 a tali materiali causerebbe delle difficoltà alle compagnie aeree, essendo generalmente questi materiali destinati ad essere spediti d'urgenza per essere montati su aerei immobilizzati;

considerando che, al fine di superare tali difficoltà, conviene semplificare le formalità inerenti alla procedura interna del transito comunitario nell'ambito della quale avviene la spedizione di questi materiali e di prevedere, tenuto conto del carattere specifico di tali movimenti di materiali, l'applicazione di una procedura più snella di quella dell'esemplare di controllo T 5; che è quindi necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2695/77;

considerando che le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati del transito comunitario e della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2695/77 è modificato come segue:

1. L'articolo 1 e l'articolo 2 sono sostituiti dagli articoli da 1 a 10:

« *Articolo 1*

Fatto salvo il disposto degli articoli da 2 a 10 del presente regolamento, il regolamento (CEE) n. 1535/77 si applica ai prodotti indicati negli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

In deroga all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1535/77, il termine di utilizzazione delle merci è di cinque anni.

Articolo 3

In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1535/77, ma fatte salve le disposizioni in vigore in materia di controllo delle merci all'importazione e all'esportazione, l'esemplare di controllo T 5 non è richiesto per il trasporto di materiali spediti per via aerea da uno Stato membro all'altro, ai fini della manutenzione e della riparazione di aerodine, nell'ambito di accordi di scambi concernenti tali materiali ovvero per necessità proprie, da compagnie aeree che effettuano trasporti internazionali. Inoltre, per tali materiali, le formalità relative alla procedura interna del transito comunitario sono semplificate conformemente agli articoli da 4 a 8.

(1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 40 dell'11. 2. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1.
(4) GU n. L 314 dell'8. 12. 1977, pag. 14.

Articolo 4

La lettera di trasporto aereo o il documento equivalente vale come dichiarazione o documento T 2 a condizione che in esso figurino almeno le indicazioni seguenti :

a) denominazione della compagnia aerea spedi-trice ;
b) denominazione dell'aeroporto di partenza ;
c) denominazione della compagnia aerea destinataria ;
d) denominazione dell'aeroporto di arrivo ;
e) designazione dei materiali ;
f) numero dei pezzi.

Le indicazioni di cui al comma precedente possono essere fatte anche sotto forma di codice o mediante riferimento ad un documento che vi è allegato.

Inoltre, la lettera di trasporto aereo o il documento equivalente deve comportare, sulla parte anteriore, a stampatello, una delle seguenti menzioni :

— T 2 — destinazione particolare,
— T 2 — særligt anvendelsesformål,
— T 2 — besondere Verwendung,
— T 2 — end-use,
— T 2 — destination particulière,
— T 2 — bijzondere bestemming.

Articolo 5

La compagnia aerea speditrice dei materiali diventa, per l'operazione di trasporto, obbligato principale.

Articolo 6

In ogni Stato membro ogni compagnia aerea speditrice o destinataria dei materiali di cui all'articolo 3 tiene a disposizione delle autorità doganali competenti, ai fini del controllo delle operazioni di transito comunitario, la contabilità prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1535/77.

Articolo 7

1. La compagnia aerea speditrice conserva un esemplare della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente nella sua contabilità e tiene, nelle condizioni da determinare dalle autorità doganali dello Stato membro di partenza, un altro esemplare a disposizione dell'ufficio di partenza.

2. La compagnia aerea destinataria conserva un esemplare della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente nella sua contabilità e rimette, nelle condizioni da determinare dalle autorità doganali dello Stato membro di destinazione, un altro esemplare all'ufficio di destinazione.

3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CEE) n. 1535/77, i materiali di cui all'articolo 3, trasportati secondo la procedura stabilita dal presente regolamento, non sono presentati all'ufficio di partenza né all'ufficio di destinazione.

Articolo 8

1. L'obbligato principale ha soddisfatto agli obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo 13, lettera a), del regolamento (CEE) n. 222/77 dal momento in cui, da un lato, i materiali intatti e gli esemplari della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente, di cui all'articolo 7, paragrafo 2, che hanno accompagnato l'invio, sono consegnati alla compagnia aerea destinataria nel luogo consentito dalle autorità doganali dello Stato membro di destinazione e, dall'altro, detti materiali sono iscritti nella contabilità prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1535/77.

2. La consegna dei materiali, degli esemplari della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente come pure l'iscrizione di cui al paragrafo 1 devono essere effettuate al più tardi entro un termine di 5 giorni a decorrere dalla data della partenza dell'aereo che trasporta detti materiali.

Articolo 9

In deroga all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1535/77, gli obblighi derivanti da detto regolamento passano dalla compagnia aerea speditrice alla compagnia aerea destinataria al momento previsto all'articolo 8.

Articolo 10

In deroga all'articolo 10, primo comma, e all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1535/77, l'utilizzazione della merce per una destinazione diversa da quella prevista dal regime tariffario favorevole di cui all'articolo 1 di detto regolamento o l'esportazione della merce fuori del territorio doganale della Comunità sono ammesse dalle autorità competenti quando, a loro parere, ciò sia giustificato da ragioni economiche. »

2. L'articolo 3 e l'articolo 4 diventano rispettivamente l'articolo 11 e l'articolo 12.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1978.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione